

5 Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSaIV), RS 916.20

5.1 Situazione iniziale

L'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV) è stata varata dal Consiglio federale il 31 ottobre 2018 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2020. L'esperienza acquisita da allora nell'esecuzione delle nuove disposizioni ha evidenziato la necessità di precisare o integrare alcuni articoli.

5.2 Sintesi delle principali modifiche

Attualmente l'OSaIV prevede che in caso di sospetta infestazione da parte di un organismo da quarantena, le merci possono essere messe in quarantena, sequestrate o valorizzate. L'esperienza acquisita negli ultimi anni ha evidenziato che in determinati casi sarebbe necessaria, opportuna e adeguata anche una distruzione preventiva delle merci per contrastare più efficacemente l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena. Pertanto si propone di modificare l'OSaIV in modo che la distruzione preventiva delle merci sospettate di essere infestate rientri tra le possibili misure di lotta.

A causa del ritardo accumulato nella revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01), le disposizioni transitorie concernenti le misure ufficiali contro *Ambrosia artemisiifolia* (ambrosia) sono prorogate di quattro anni (fino al 31 dicembre 2027).

5.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 10

Se vi è una sospetta infestazione da parte di un organismo da quarantena, il servizio cantonale competente o il Servizio fitosanitario federale (SFF) prende misure di prevenzione adeguate fino alla conferma o alla confutazione del sospetto tramite un'analisi di laboratorio. Tra le misure si annoverano la messa in quarantena, il sequestro o la valorizzazione delle merci sospettate di essere infestate. La distruzione preventiva delle merci in caso di sospetta infestazione è prevista dall'articolo 153 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), ma non nella versione vigente dell'OSaIV (fintanto che non è disponibile una diagnosi positiva).

Dalle esperienze acquisite negli ultimi anni è emerso che ci sono anche dei casi in cui sarebbe importante e proporzionale distruggere preventivamente le merci per impedire l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena, ad esempio se la presenza di un organismo da quarantena in un lotto di vegetali importato in Svizzera è già stata rilevata in un altro Paese tramite analisi di laboratorio svolte dalle autorità competenti e se in Svizzera la rilevazione attraverso analisi di laboratorio è difficile, se non impossibile o molto difficoltosa, a causa sia della percentuale esigua di merci nel lotto con infestazione visibile a occhio nudo sia della biologia dell'organismo da quarantena. Con la modifica proposta, i servizi cantonali competenti e il SFF hanno la possibilità di ordinare la distruzione delle merci che si suppone siano infestate, come peraltro già previsto nell'articolo 153 lettera c LAgr.

Articolo 46

La formulazione del presente articolo viene adeguata a seguito dell'abrogazione della Direttiva 2004/103/CE della Commissione del 7 ottobre 2004.

Articolo 110

La specie vegetale alloctona invasiva *Ambrosia artemisiifolia* (ambrosia) costituisce un pericolo in particolare per la salute umana. Il suo polline e le sue infiorescenze, se entrano in contatto con la pelle, possono provocare forti allergie. Già nell'ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali (OPV; RS 916.20) erano state introdotte disposizioni per la sorveglianza ufficiale e la lotta relative ad *A. artemisiifolia*. Secondo le disposizioni transitorie dell'OSaIV, tali disposizioni sono applicabili fino al 31 dicembre 2023. Per far sì che a livello nazionale sia possibile prendere misure efficaci contro le piante infestanti (come *A. artemisiifolia*) e altri organismi nocivi che non adempiono i criteri per essere

considerati «particolarmente pericolosi», è necessario creare nuove basi legali adeguate, segnatamente nella legge sulla protezione dell'ambiente per gli organismi che mettono in pericolo l'ambiente o l'uomo e nella legge sull'agricoltura per gli organismi che provocano danni in primo luogo all'agricoltura. A causa del ritardo accumulato nella revisione della legge sulla protezione dell'ambiente, finora non è stato possibile creare una nuova base legale per la sorveglianza ufficiale e la lotta relative ad *A. artemisiifolia*. Tuttavia deve comunque essere possibile anche in futuro prendere misure di lotta ufficiali contro questa pianta problematica per scongiurare, come finora, danni per l'uomo. Onde garantire la continuità nella lotta efficace contro questa pianta problematica, le disposizioni transitorie concernenti le misure ufficiali contro *A. artemisiifolia* sono prorogate fino al 31 dicembre 2027.

5.4 Ripercussioni

5.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione sulle risorse umane della Confederazione.

La proposta di modifica dell'articolo 10 potrebbe comportare costi più elevati per il finanziamento delle indennità di equità di cui all'articolo 156 LAgr da versare alle aziende che subiscono un danno a causa dell'ordine di distruzione preventiva di merci sospettate di essere infestate. Siccome non è possibile prevedere la comparsa di organismi da quarantena e la conseguente entità del danno, non si può nemmeno stimare a quanto ammontano i costi supplementari cui deve far fronte la Confederazione per erogare le rispettive indennità. Si può però presupporre che per la Confederazione le eventuali indennità supplementari per danni causati da misure di prevenzione siano meno onerose rispetto ai costi correlati ai danni che potrebbero verificarsi se non fosse possibile ordinare l'eliminazione preventiva delle merci sospettate di essere infestate. Nella media pluriennale, i costi per la Confederazione dovrebbero quindi diminuire perché le misure hanno un effetto preventivo.

È improbabile che la proposta di proroga delle disposizioni concernenti la sorveglianza e la lotta in relazione ad *Ambrosia artemisiifolia* di cui all'articolo 110 generi costi più elevati per la Confederazione rispetto a quelli attuali. Negli scorsi anni la Confederazione ha partecipato ai costi dei Cantoni per la lotta contro questa pianta problematica con un importo medio di 20 000 franchi all'anno. Questi costi possono essere coperti con l'attuale preventivo dell'UFAG.

5.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione significativa sulle risorse finanziarie e umane dei Cantoni. Siccome i Cantoni non sono obbligati a versare indennità di equità in virtù dell'articolo 156 LAgr alle aziende danneggiate, la proposta di modifica dell'articolo 10 non comporta necessariamente costi più elevati per loro.

5.4.3 Economia

La proposta di proroga delle disposizioni concernenti la lotta contro *Ambrosia artemisiifolia* influisce positivamente sulla salute dell'uomo. Nel complesso la proposta di modifica dell'articolo 10 ha ripercussioni positive per l'economia poiché consente di migliorare la protezione della salute dei vegetali in generale e di ridurre i danni economici.

5.4.4 Ambiente

Le modifiche proposte hanno un effetto positivo sull'ambiente. Garantendo la lotta ufficiale contro *Ambrosia artemisiifolia* s'impedisce l'ulteriore diffusione di una specie vegetale alloctona invasiva in Svizzera. La proposta di modifica dell'articolo 10 consente di migliorare la protezione della salute dei vegetali e di ridurre i danni ecologici (ad esempio nel bosco).

5.5 Rapporto con il diritto internazionale

La modifica proposta non tange il commercio internazionale. Le norme dell'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie (Sanitary and Phytosanitary Agreement) e l'accordo del 21 giugno 1999 tra la

Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) continuano a essere adempiuti.

5.6 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

5.7 Basi legali

Articoli 149 capoverso 2 e 153 della legge sull'agricoltura (RS 910.1) nonché articolo 26 capoverso 1 della legge forestale (RS 921.0).